



COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA N. 67

DEL 23 OTT. 2020

OGGETTO: Ordinanza Presidenziale n.04/Rif del 07.06.18; progetto di raccolta differenziata” Cambia volto a Santa Flavia”; Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006. Misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambientale. Attivazione di aree di raccolta temporanea e provvisoria dei rifiuti differenziati Ingombranti, Legno, Imballaggi in legno, Sfalci e Ramaglie, Imballaggi in plastica, Imballaggi in vetro, Imballaggi in carta e cartone, Carta e Cartone congiunta, R.A.E.E. e frazione organica

IL SINDACO

Premesso:

- che a seguito delle deliberazioni del C.d.A. del COINRES ATO 4 nn. 10, 11 e 12 del 23.10.2010 si è preso atto dell'impossibilità del predetto Consorzio a svolgere il servizio di raccolta RSU ed assimilati e si è demandato ai Sindaci dei Comuni costituenti il Consorzio di provvedere, con proprie risorse ed in via d'urgenza, di farsi carico della gestione della raccolta dei rifiuti in città per scongiurare gravi minacce per la salute pubblica;
- che con legge regionale finanziaria è stato prescritto il termine di cessazione giuridica degli ATO rifiuti al 30 settembre 2013, con conseguente cessazione dei poteri per la gestione integrata dei rifiuti, che sarebbe passata alle costituende S.R.R. di cui alla legge regionale 09/2010 e ss.mm.ii.;
- che è stata costituita, presso l'Assessorato Regionale dell'Economia della Regione Siciliana, la gestione liquidatoria unitaria di cui agli artt. 45 comma 6 della l.r. n. 11/2010 e 19 comma 2 bis della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. con la nomina di un Commissario Straordinario, a far data dal 01 ottobre 2013 e sino al termine massimo del 15 gennaio 2014;
- che nel corso degli anni trascorsi si sono susseguite Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana che hanno di volta in volta reiterato con modificazioni il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana;

- che ad oggi non vi sono state le condizioni che hanno consentito il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'intera Regione Siciliana;
- che con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 02/Rif. del 28.02.2018 è stato disposto, ai sensi dell'art. 191 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti mediante reitera parziale delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 14/Rif. Del 01.12.2017 e n. 15/Rif. Del 01.12.2017;
- che la sopra citata Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 02/Rif. Del 28.02.2018 testualmente riporta che è *“assolutamente necessario adottare tutti gli strumenti utili ai fini di un significativo incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata”*.
- che il comma 3 dell'art. 4 della predetta Ordinanza ha obbligato entro il 31 marzo 2018 i Sindaci dei Comuni che non svolgono un efficace servizio di Raccolta Differenziata e conseguono basse percentuali di R.D. Inferiori alla percentuale minima di legge del 65%, a valutare ed attivare ogni azione utile, anche ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 50 e 54 del TUEL, per incrementare le percentuali di raccolta differenziata;
- che a tal uopo con Ordinanza Sindacale n.15 del 04.05.18 sono state disposte misure straordinarie per l'avvio della raccolta differenziata;
- che l'Ordinanza n.4/rif del 7 giugno 2018 del Presidente della Regione Siciliana recante *“Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del D.lgs. 152/2006 delle Ordinanze 2/rif del 28 febbraio 2018 e 3/Rif del 8 marzo 2018. Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata”* ha imposto ai Comuni della Regione l'incremento della percentuale della raccolta differenziata nelle misure prescritte dal D.lgs. 152/2006 e pari almeno al 65;
- che l'art. 3 comma 1 della sopra citata Ordinanza n.4/rif /18 recita *“I Comuni che non svolgono un efficace servizio di raccolta differenziata e conseguono basse percentuali di R.D., inferiori alle percentuali minime di legge del 65%, sono obbligati entro il 30 giugno 2018 ad attivare ogni azione utile, anche ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. n. 152/2006 e degli artt. 52 e 54 del TUEL, per incrementare le percentuali di raccolta differenziata, per esempio, variando, nella ricorrenza della fattispecie, le modalità di*

raccolta, con passaggio a quelle di tipo domiciliare porta a porta, dismettendo i cassonetti stradali e attivando centri comunali di raccolta”;

- che l'art.3 comma 2 della sopra citata Ordinanza n.4/rif /18 obbliga i Comuni ad avviare interventi per l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata di specifiche tipologie di rifiuti facilmente intercettabili, quali raccolta della frazione organica, sfalci di potatura del verde pubblico e privato con individuazione di apposita area del territorio comunale dedicata per i rifiuti ingombranti e pericolosi;
- che ancora l'art.3 della sopra citata Ordinanza n.04/Rif del 07.06.18 al comma 5 recita *“.....si dispone con decorrenza 01 ottobre 2018 il contingentamento dei quantitativi dei rifiuti conferibili in discarica inibendo ai Comuni di conferire un quantitativo di rifiuti indifferenziati oltre il 70% del quantitativo totale prodotto nel corrispondente periodo dell'anno precedente”;*
- che l'art.3 comma 8 della sopra citata Ordinanza n.4/rif /18 recita *“per gli adempimenti di cui ai superiori punti i Sindaci potranno anche avvalersi dei provvedimenti contingibili ed urgenti di cui agli artt.191 del D.L.vo n.152/2006 e degli artt. 52 e 54 del TUEL;*

Dato atto:

- che le misure adottate a seguito dell'Ordinanza Sindacale n.15 del 04.05.18 hanno comportato un lieve aumento della percentuale assoluta di raccolta differenziata sul territorio pari a circa il 12%;
- che a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza n.4/rif del 7 giugno 2018 sopra citata, sono stati impartiti precisi atti di indirizzo al personale dipendente al fine di ottemperare alle prescrizioni normative e alle ordinanze extra-ordinem della Regione Sicilia, al fine di progettare un nuovo ed efficace piano per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, incaricando il Corpo di Polizia Municipale del controllo in via prioritaria sulla repressione dei reati ambientali e del controllo circa le corrette modalità di conferimento;
- che pertanto è stato redatto il progetto di raccolta differenziata *“Cambia volto a Santa Flavia”;*
- che con Determina n.289 del 10.08.18 N.GEN.661 del 10.08.18 e successivi provvedimenti del Responsabile dell'Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio è stato affidato il servizio di conferimento, trattamento e recupero presso piattaforma autorizzata dei rifiuti ingombranti, imballaggi carta-cartone, imballaggi in plastica, imballaggi metallici, imballaggi in vetro, imballaggi in legno, rifiuti biodegradabili, sfalci e ramaglie mantre con riferimento ai RAEE, l'Amministrazione intende avvalersi

dell'Accordo di Programma ANCI-C.d.C. RAEE siglato in data 18.07.08, per l'affidamento del servizio di trasporto e recupero dei rifiuti RAEE, con il riconoscimento per il Comune di Santa Flavia del premio di efficienza;

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale", ed in particolare la parte IV relativa alla gestione dei rifiuti;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 8 aprile 2008, così come modificato ed integrato dal D.M. 13 MAGGIO 2009 relativo alla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 9 del 08.04.2010 - "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- la Disposizione attuativa n. 26 del Presidente della Regione Siciliana dell'11 luglio 2016 avente oggetto "Piano Straordinario di emergenza per il conferimento dei rifiuti urbani e azioni immediate per l'avvio della raccolta differenziata nel territorio regionale" che all'art. 4, comma 4, dispone che – I Sindaci dei Comuni della Regione Siciliana, per il tramite dei propri uffici tecnici comunali, sono diffidati ad emanare provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, che dispongano l'immediato avvio alle azioni necessarie per definire un "Piano di emergenza della raccolta differenziata", che contenga, in particolare, l'immediato avvio della frazione "secca" riciclabile dei rifiuti urbani (Carta e Cartone, imballaggi in plastica, Vetro e Alluminio), che dovrà svolgersi secondo i tempi e le modalità stabilite dal singolo Comune, con conseguente divieto assoluto di conferimento in discarica della frazione secca da differenziata. Al fine di agevolare l'incremento della raccolta differenziata, i Sindaci, per il tramite dei propri Uffici Tecnici comunali, dovranno individuare, se necessario, apposite aree già autorizzate, o da autorizzare anche in via contingibile ed urgente, dotate delle attrezzature necessarie previste dalla normativa vigente di settore per il deposito temporaneo della frazione "secca" da differenziata;
- l'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che stabilisce che "qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente [...] il Sindaco può emettere [...] ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente";

Considerato:

- che il Comune di Santa Flavia non dispone di un'area idonea ed adeguata alla vigente normativa, avente funzione di Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.);
- che nelle more della realizzazione di un C.C.R. Con le caratteristiche di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008 e ss.mm.ii., il Comune di Santa Flavia, per quanto sopra evidenziato, intende procedere al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti come ordinato dalla Ordinanza n. 02/Rif. Del 28.02.2018 e dall'Ordinanza n.04/rif del 07.06.18, la cui procedura di attuazione è indicata dall'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;
- che il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è dettato, nel caso di specie, dalla eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e ciò per il tempo strettamente necessario alla realizzazione di un nuovo centro comunale di raccolta;
- che nelle more dell'esecuzione della succitata struttura non si ravvisano ulteriori strumenti amministrativi e/o giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare, fatto salvo il funzionamento di aree di raccolta temporanea e provvisoria;
- che senza l'adozione di tale provvisoria misura si determinerebbe un aumento dei rischi legati alla sicurezza ed all'igiene pubblica, facilitandosi il ricorso all'abbandono indiscriminato dei rifiuti o alla commistione degli stessi nella frazione indifferenziata;
- che la messa in funzione di tali aree di raccolta temporanea e provvisoria sono ritenuti da questa Amministrazione strategici ed imprescindibili all'interno della dinamica del progetto di raccolta differenziata “Cambia volto a Santa Flavia” e ciò al fine di garantire un significativo incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata;
- che inoltre nel territorio comunale, per la carenza di personale e di mezzi a supporto, si sono verificati fenomeni di deposito incontrollato di rifiuti ingombranti e di R.A.E.E. da ritenersi potenziali vettori di inconvenienti igienico – sanitari e che tali fenomeni, costituiscono grave nocumento per la pubblica e privata incolumità;

Preso atto:

- che le aree di raccolta temporanea e provvisoria; hanno, dunque, una rilevatissima utilità e necessità di interesse pubblico;
- che con provvedimento del 11.06.18 il Signor Giudice Delegato del Tribunale di Palermo-sezione I Penale-misure di Prevenzione, nell'ambito del procedimento

N.147/07 Reg. M.P., ha disposto, in favore del Comune di Santa Flavia, il comodato d'uso gratuito del compendio immobiliare costituito da un corpo di fabbrica e terreno circostante denominato "ex area COVIMEd", sito in C.da Serradifalco, da destinare a Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.) per la raccolta differenziata;

– che il Comune di Santa Flavia ha individuato le seguenti aree:

1) **Area sita in Via Falcone adiacente all'area del depuratore comunale** per la collocazione di n. 3 cassoni scarrabili e contenitori per la frazioni merceologiche di secco differenziato ove la cittadinanza può autoconferire, nei giorni e negli orari stabiliti, le seguenti frazioni merceologiche:

- Ingombranti (porte, armadi, materassi, divani, letti, reti, mobili in genere, arredi, sedie, tavoli, ect.);
- Sfalci e ramaglie;
- Plastica;
- Carta e Cartone;
- Vetro, lattine, metalli;

2) **Area ex Covimed sita in C.da Serradifalco** per la collocazione di n. 3 cassoni scarrabili e contenitori per la frazioni merceologiche di secco differenziato ove la cittadinanza può conferire, nei giorni e negli orari stabiliti, le seguenti frazioni merceologiche:

- Ingombranti (porte, armadi, materassi, divani, letti, reti, mobili in genere, arredi, sedie, tavoli, ect.);
- Sfalci e ramaglie;
- Umido;
- Plastica;
- Carta e Cartone;
- Vetro, lattine, metalli;
- RAEE (tv, frigoriferi, cellulari, computer, ect.);

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in particolare la parte IV relativa alla gestione dei rifiuti;
- il D.Lgs. n. 151/2005 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);

- Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 8 aprile 2008, così come modificato ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009 relativo alla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la delibera del Consiglio dei Ministri n. 69 del 8 febbraio 2018 che ha dichiarato per dodici mesi “lo stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani” e nominato il Presidente della Regione Siciliana commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale;

Considerato:

- che questo Comune, oltre a garantire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei r.s.u. nel territorio comunale attraverso l'impiego di personale CO.IN.R.E.S. e di automezzi noleggiati a freddo a seguito di procedura aperta intende altresì garantire, con immediata decorrenza, ai fini ambientali ed a tutela della salute pubblica nonché per dare attuazione alle disposizioni di cui alla Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018 e all'Ordinanza n.04/Rif del 07.06.18 del Presidente della Regione Siciliana l'attivazione nel territorio Comunale del servizio di ritiro, trasporto e recupero delle seguenti frazioni merceologiche di rifiuto solido urbano: -
- Ingombranti.
- Legno ed Imballaggi in legno.
- R.A.E.E.
- Sfalci e Ramaglie.
- Carta e Cartone.
- Imballaggi in Carta e Cartone.
- Imballaggi in Vetro.
- Imballaggi in Plastica.
- Umido;
- Che l'individuazione di uno o più punti di raccolta dei rifiuti *Ingombranti, degli Sfalci e Ramaglie* dei R.A.E.E. consentirebbe ai cittadini di conferire personalmente detti rifiuti evitando dunque l'abbandono incontrollato degli stessi;
- che il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo delle raccolte differenziate posti dalla normativa nazionale, dalla programmazione regionale e comunale rispondono ai fini di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e di tutela igienico – sanitaria;
- che inoltre il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata ordinati con le sopra citate Ordinanze Presidenziali obbligherebbe il Comune di Santa Flavia al

conferimento fuori regione della quantità contingentata dei rifiuti disposto dall'Ordinanza n.04/Rif del 07.06.18 con inevitabili e deleterie conseguenze per la situazione finanziaria dell'Ente;

Considerato altresì che alla luce di quanto sopra rassegnato, l'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Mediante ordinanza contingibile ed urgente atta comunque a garantire la miglior forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

Considerato:

- che, per le motivazioni nella stessa contenute, con Ordinanza Sindacale n.34 del 17.08.18, emanata con i poteri di cui all'art. 191 del D.Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii, è stata ordinata, con le modalità nella stessa contenute, l'attivazione quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'area di raccolta temporanea e provvisoria sita in in Via Falcone adiacente all'area del depuratore comunale e del Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti Area ex Covimed sita in C.da Serradifalco fino al 16 dicembre 2019;
- che la sopra citata Ordinanza Sindacale n.34 del 17.08.18 è stata più volte reiterata ed in ultimo con Ordinanza Sindacale n.56 del 12.08.2020;
- che l'art.191 comma 4 del D.L.vo n.152/06 e s.m.i. Novella letteralmente che *Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini;*
- che nelle more si è quindi ritenuto opportuno, con riferimento all'area di raccolta temporanea e provvisoria di Via Falcone, individuare una localizzazione alternativa e a tal uopo sono state impartite per le vie brevi direttive al competente Ufficio al fine di esperire una ricerca di mercato al fine di individuare un terreno in locazione per mesi 18, agibile, nella piena conformità con le norme vigenti del contesto urbano, sul quale realizzare un'area di raccolta temporanea e provvisoria per l'autoconferimento da parte dei cittadini dei rifiuti della raccolta differenziata in località Porticello;
- che a seguito pubblicazione dell'avviso in questione, è pervenuta una sola manifestazione di interesse per il terreno in questione, la cui fattibilità tecnica e amministrativa non ha avuto esito positivo;

- che pertanto con nota prot.n. 12716 del 11.08.2020 è stato chiesto alla Regione Sicilia la concessione in locazione di area demaniale regionale sita in Porticello, al fine di destinarla anche a Centro comunale di raccolta;
- che con nota prot.n.12497 del 08.09.2020, la Regione Sicilia, nel riscontrare la sopra citata richiesta, ha richiesto al Comune di Santa Flavia di trasmettere studio di previsione tecnica relativo al Centro di raccolta;
- che con nota prot.n.15264 del 28.09.2020 si è fornito compiuto riscontro alla Regione Sicilia e che pertanto si è in attesa di perfezionare la concessione in locazione dell'area demaniale regionale in argomento;
- che si è ritenuto opportuno invece, con riferimento all'area di raccolta temporanea e provvisoria allocato presso l'ex Area Covimed, di impartire direttive al competente Ufficio avviare il procedimento amministrativo finalizzato alla redazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un Centro di Raccolta definitivo presso l'area ex Covimed sopra citata;

Rilevato che il progetto di raccolta differenziata sopra citato ha registrato sin dall'avvio notevoli risultati in termini di percentuale di raccolta differenziata raggiunta, con un conseguenziale elevato livello della salute e dell'ambiente, e che tali lodevoli risultati permangono a data della presente, confermando pertanto la positività delle scelte e delle modalità di gestione della raccolta differenziata;

Rilevato ancora che, per il regolare e ottimale funzionamento della raccolta differenziata, è da ritenersi assolutamente necessario e imprescindibile disporre delle aree di raccolta temporanea e provvisoria in Via Falcone, nelle more di perfezionare il contratto di locazione di area demaniale con la Regione Sicilia, e nell'ex area Covimed, al fine di consentire ai cittadini l'autoconferimento dei rifiuti, e ciò in quanto, in assenza dei predetti Centri di Raccolta, si determinerebbero situazioni di abbandono incontrollato dei rifiuti, sia nel centro abitato che nelle aree extraurbane, come già avvenuto in passato, determinando condizioni di assoluta criticità igienico-sanitaria, ambientale e di decoro urbano;

Considerato che l'art.191 comma 4 del D.L.vo n.152/06 e s.m.i. Dispone che qualora ricorrano comprovate necessità, il Sindaco, n.q. Di Autorità Igienico-sanitaria locale può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al sopra citato articolo anche oltre i predetti termini;

Ritenuto nella fattispecie in questione che ricorrano le condizioni tutte che consentono di reiterare per mesi sei l'Ordinanza Sindacale n.56 del 12.08.2020 e cioè fino alla data del 22 aprile 2021, nelle more di perfezionare gli adempimenti amministrativi sopra citati relativi

all'individuazione di una ultronea localizzazione a Porticello e nelle more di perfezionare i lavori di realizzazione del Centro di raccolta definitivo presso l'ex Area Covimed;

Visti:

- l'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che attribuisce ai comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 181 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ove è stabilito che *“ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il riutilizzo, il riciclo o altre forme di recupero ...”*;
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il quale prescrive ai comuni che l'abbandono ed il deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati e che è vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- gli artt. 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;
- il D.Lgs. n. 4/2008 e ss.mm.ii. che modifica ed integra il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed il D.Lgs. n. 151/2005 e ss.mm.ii. e che disciplina la raccolta e gestione dei rifiuti R.A.E.E.;
- l'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (sulle Ordinanze contingibili ed urgenti e i poteri sostitutivi);
- altresì, gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare potenziali pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini;
- gli artt. 177 – 178 – 182 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 2/Rif. Del 28 febbraio 2018 e le relative disposizioni attuative;
- l'Ordinanza n.4/rif del 7 giugno 2018;

Per tutto quanto sopra rassegnato,

ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. n.10/91, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo

IL SINDACO

Con i poteri di cui all'art. 191 del D.Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii., che conferisce allo stesso, qualora si verificano condizioni di urgente necessità, il potere di adottare ordinanze

contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, pur garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente e ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano il ricorso al sopra richiamato art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ORDINA

sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, l'attivazione dal 22 ottobre 2020 e sino al 22 marzo 2021, fatte salve eventuali proroghe che si rendessero necessarie, quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del:

1. **area di raccolta temporanea e provvisoria sita in in Via Falcone adiacente all'area del depuratore comunale** mediante collocazione di n. 3 cassoni scarrabili e contenitori per la frazioni merceologiche di secco differenziato utili al conferimento da parte della cittadinanza dei seguenti rifiuti:

- CER 15.01.01 imballaggi carta/cartone;
- CER 15.01.02 imballaggi in plastica;
- CER 15.01.03 imballaggi in legno;
- CER 15.01.04 imballaggi metallici;
- CER 15.01.06 imballaggi in materiali misti;
- CER 15.01.07 imballaggi in vetro;
- CER 20.01.01 carta e cartone;
- CER 20.03.07 ingombranti;
- CER 20.02.01 sfalci e ramaglie;
- CER 20.01.38 legno non contenente sostanze pericolose;

la cittadinanza potrà conferire i suddetti rifiuti, dal lunedì al sabato dalle ore 06,00 alle ore 12,00;

2. **area di raccolta temporanea e provvisoria ex Covimed sita in C.da Serradifalco** per la collocazione di n. 3 cassoni scarrabili e contenitori per la frazioni merceologiche di secco differenziato utili al conferimento da parte della cittadinanza dei seguenti rifiuti:

- CER 15.01.01 imballaggi carta/cartone;
- CER 15.01.02 imballaggi in plastica;
- CER 15.01.03 imballaggi in legno;
- CER 15.01.04 imballaggi metallici;

- CER 15.01.07 imballaggi in vetro;
 - CER 15.01.06 imballaggi in materiali misti;
 - CER 20.01.01 carta e cartone;
 - CER 20.03.07 ingombranti;
 - CER 20.01.08 umido;
 - CER 20.02.01 sfalci e ramaglie;
 - CER 20.01.23 RAEE;
 - CER 20.01.35 RAEE;
 - CER 20.01.36 RAEE;
 - CER 20.01.21 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (R5 sorgenti luminose);
 - CER 20.01.38 legno non contenente sostanze pericolose;
3. Di autorizzare il Responsabile dell'Area III a provvedere all'attivazione della collocazione di cassoni scarrabili e contenitori per la frazioni merceologiche di secco differenziato, conseguente ritiro e trasporto presso la piattaforma di conferimento individuata dall'Amministrazione;
4. Che i siti individuati siano utilizzabili alle seguenti condizioni:
- i cassoni scarrabili e i contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti dovranno essere rimossi immediatamente (fatti salvi i tempi tecnici) a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale;
 - non dovranno essere ospitati, a nessun titolo, rifiuti diversi da quelli individuati dalla presente ordinanza;
 - divieto assoluto di deposito, ancorchè temporaneo, di materiali putrescibili, odorigeni, contenenti gas potenzialmente tossici o nocivi;
 - è vietato l'abbandono sul suolo di qualsiasi tipologia di rifiuto.
5. **La cittadinanza è tenuta al rispetto della presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti, con le sanzioni previste dall'art. 255 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero, per i comportamenti non sanzionati dalla norma testè citata, con la sanzione prevista dall'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. 267/2000 che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per la violazione di ordinanze adottate dal Sindaco. Le violazioni potranno essere accertate ad opera del Comando di P.M., anche mediante l'utilizzo di sistemi di video-sorveglianza del territorio.**

6. Dare incarico al Responsabile dell'Area III di porre in essere gli atti gestionali utili a rendere esecutiva la presente Ordinanza mediante procedure di urgenza e tempestività.

AVVERTE

- che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia o Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni dallo stesso termine.

DISPONE

- che l'Ufficio Tecnico provveda che la presente ordinanza venga affissa all'albo pretorio del Comune, pubblicata sul sito internet, portata a conoscenza della cittadinanza attraverso i mezzi di comunicazione ed inviata al Comando di Polizia Municipale, al quale è demandato il compito di far osservare la presente ordinanza;
- la trasmissione della presente Ordinanza a:

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Ministro della Salute;

Ministro delle Attività Produttive;

Presidente della Regione Siciliana;

Prefetto di Palermo;

Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità;

Dipartimento Regionale Rifiuti ed Acque;

Ufficio speciale per il monitoraggio della raccolta differenziata;

Commissario Straordinario del COINRES ATO PA4 in liquidazione;

S.R.R. Palermo Città Metropolitana;

Stazione Carabinieri di Santa Flavia;

Commissariato di P.S. Di Bagheria;

Capitaneria Marittima di Porticello;

ASP Palermo n. 6 – Azienda Sanitaria Provinciale Dipartimento di Prevenzione Medico



Servizio Igiene e Sanità Pubblica-Distretto di Bagheria;

Centro di Coordinamento R.A.E.E. con sede in Milano Via Ausonio n. 4 preposto al servizio di ritiro dei R.A.E.E.;

E' compito di tutte le forze dell'ordine fare rispettare la presente Ordinanza.

Santa Flavia, li

IL SINDACO
(Salvatore Sanfilippo)





COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana di Palermo

AREA III - Urbanistica, Edilizia ed Ambiente

OGGETTO: Ordinanza Presidenziale n. 04/Rif del 07.06.2018; Progetto di raccolta differenziata "Cambia volto a Santa Flavia"; Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006. Misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambientale. Attivazione di aree di raccolta temporanea e provvisoria dei rifiuti differenziati Ingombranti, Legno, Imballaggi in legno, Sfalci e Ramaglie, Imballaggi in plastica, Imballaggi in vetro, Imballaggi in carta e cartone, Carta e Cartone congiunta, R.A.E.E. e frazione organica.

REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE

Santa Flavia, li 23.10.2020



Il Responsabile dell'Area III
Urbanistica, Edilizia ed Ambiente
(Ing. Dott. Irene Gulla)